

Autonomia differenziata, picconata della consulta

La Corte costituzionale anticipa le sue decisioni in attesa del deposito della sentenza

di Giovanni Galli



Autonomia differenziata picconata. Costituzionalmente illegittima la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di **fin** discorso per la possibilità di modificare, con **decreto interministeriale**, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso **gettito**; in base a tale previsione, potrebbero infatti essere premiate proprio le **regioni inefficienti**, che, dopo aver ottenuto dallo Stato le r all'esercizio delle funzioni trasferite, non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni. In attesa del **deposito della sentenza** sull'autonomia costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge n. 86 del 2024, considerando invece **illegittime** specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

Le norme illegittime

La Corte ha ravvisato l'**incostituzionalità** di una serie di profili della legge. Come la possibilità, spiega una nota, che l'intesa tra lo **Stato** e la **regione** e la successiva legge di **differenziazione** materie o ambiti di materie (la Corte ritiene che la **devoluzione** debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione **principio di sussidiarietà**). E poi il conferimento di una **delega legislativa** per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonea conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del **Governo**, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento; la previsione che sia un **dpcm** a determinare l'aggiornamento alla procedura prevista dalla **legge di bilancio per il 2023** per la determinazione dei Lep con dpcm, sino all'entrata in vigore dei dlgs previsti dalla stessa legge per definire i Lep; l'estensione dunque dell'art. 116, comma 3, Cost. alle **regioni a statuto speciale**, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.

Interpretazioni orientate

La Corte, continua la nota, ha interpretato in modo **costituzionalmente orientato** altre previsioni della legge: l'iniziativa legislativa relativa alla legge di **differenziazione** non va intesa come al Governo; la legge di differenziazione non è di **mera approvazione** dell'intesa ("prendere o lasciare") ma implica il potere di **emendamento** delle Camere e in tal caso l'intesa potrà essere rinegoziata; la distinzione tra "**materie Lep**" e "**materie-no Lep**" va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come "no-Lep", i relativi trasferimenti non potranno riguardare a prestazioni concernenti i **diritti civili e sociali**; l'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base storica, bensì prendendo a riferimento costi e **fabbisogni** standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo **Stato** per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso.

Intervento del Parlamento

Spetta al **Parlamento**, conclude la Consulta, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'**accoglimento** di alcune delle questioni sollevate dalle **ricorrenti**, nel risp costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della **legge**. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle **singole leggi** di differenziazione, qualora venissero ce principale da altre **regioni** o in via incidentale. Secondo il Collegio, l'**autonomia differenziata** deve essere funzionale a migliorare l'**efficienza degli apparati** pubblici, ad assicurare una politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei **cittadini**. La distribuzione delle **funzioni** legislative e amministrative tra i **diversi livelli territoriali** di governo non deve corrispon riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del **bene comune** della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. In tal ser costituzionale di **sussidiarietà** che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.

Riproduzione riservata

ItaliaOggi copyright - 2024. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Stampa la pagina](#) 